

STATUTO

Osservatorio Nazionale per l'Informatica Forense

Articolo 1. Denominazione, durata e sede

- 1.1. L'Associazione denominata *Osservatorio Nazionale per l'Informatica Forense* (brevemente *ONIF*) è costituita in data 23 gennaio 2015 in Roma ed è regolata dal presente Statuto e a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile.
- 1.2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
- 1.3. La sede è situata in via degli Estensi 102 00164 Roma. Il Direttivo dell'Associazione (definito nell'articolo 6 del presente Statuto) potrà decidere di trasferire la sede o istituire altre sedi amministrative, operative, filiali, succursali o rappresentanze in Italia o all'estero.

Articolo 2. Scopi

- 2.1. Le finalità e gli scopi primari dell'Associazione sono:
 - 2.1.1. Proporsi come centro di eccellenza e di riferimento nell'ambito della scienza dell'informatica forense, favorendo la convergenza tra la realtà giuridica e quella tecnologica;
 - 2.1.2. Lo sviluppo, in forma depositaria e applicativa, della conoscenza delle tematiche relative alla scienza dell'informatica forense e alle discipline ad essa connesse (di provenienza e derivazione), attraverso lo studio, la ricerca, la sperimentazione e l'applicazione delle tecniche e tecnologie afferenti;
 - 2.1.3. La divulgazione della cultura della scienza dell'informatica forense e delle discipline ad essa connesse, in ambiti istituzionali e non, stimolando il confronto e lo scambio di opinioni ed esperienze tra esponenti, referenti e addetti ai lavori;
 - 2.1.4. Lo studio, la definizione e la promozione di standard, protocolli, procedure, processi e "best practices" finalizzate alla qualificazione scientifica dell'informatica forense;
 - 2.1.5. La definizione e l'attuazione delle strategie e delle modalità di apertura di un dialogo con le Istituzioni volto al riconoscimento del ruolo, nonché della professionalità, dei rischi correlati e connessi e del trattamento economico di chi esercita, in forma individuale o organizzata, attività di consulenza nel campo dell'informatica forense;
 - 2.1.6. La promozione e lo sviluppo della qualifica, della professionalità e della competenza dei soggetti che svolgono attività di consulenza nel ramo dell'informatica forense, e la coerente valorizzazione economica delle attività stesse;

- 2.1.7. La promozione di attività di studio e ricerca della corretta applicazione delle tecniche e delle tecnologie connesse all'informatica forense, al fine di supportare e cooperare con le Autorità competenti alla definizione e all'adeguamento di disposti normativi vigenti;
- 2.1.8. La cooperazione a livello nazionale ed internazionale con tutti i soggetti, pubblici e privati coinvolti e interessati alle tematiche dell'informatica forense nonché lo studio, la valutazione e l'integrazione di esperienze provenienti da paesi diversi.
- 2.1.9. L'Associazione è aperta solo a coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 2.1.10. L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro
- 2.2. La Associazione, attraverso il Direttivo e l'Assemblea, definirà un documento aggiornabile contenente gli Strumenti ritenuti utili al raggiungimento delle finalità sopra indicate

Articolo 3. Patrimonio ed esercizi sociali

- 3.1. Per le obbligazioni regolarmente assunte in nome e per conto dell'Associazione dalle persone che la rappresentano, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
- 3.2 Il fondo comune è inizialmente costituito dai contributi dei soci fondatori ed è incrementato o decrementato -al termine di ciascun esercizio- dall'avanzo o dal disavanzo di ciascuna gestione annuale.
- 3.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - 3.3.1. dalle quote associative;
 - 3.3.2. dai contributi straordinari di persone fisiche e giuridiche. Enti e Associazioni che intendono riconoscere o favorire l'attività dell'Associazione;
 - 3.3.3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
 - 3.3.4 dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse
 - 3.3.5 da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
- 3.4. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio -predisposti dal Consiglio Direttivo- verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 4. Soci

- 4.1. L'Associazione è aperta a persone fisiche che operino nell'ambito dell'informatica forense.
- 4.2. Sono previste 4 figure di soci:

- 4.2.1. **Socio fondatore**: persone fisiche che hanno costituito l'associazione;
 - 4.2.2. **Socio ordinario**: persone fisiche che offrono servizi di consulenza in ambito di informatica forense in modo continuativo e prevalente come liberi professionisti oppure titolari, soci e dipendenti di aziende;
 - 4.2.3. **Socio simpatizzante**: persone fisiche che contribuiscono alla diffusione della materia, quali a titolo di esempio Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria e Forze dell'Ordine, docenti e ricercatori universitari, giuristi esperti di informatica forense e tecnici che non rientrano nella definizione prevista per il ruolo di socio ordinario;
 - 4.2.4. **Socio onorario**: persone fisiche che si sono particolarmente distinte nella diffusione della materia.
- 4.3. La partecipazione di nuovi soci ordinari e simpatizzanti dovrà essere approvata dal Direttivo.
- 4.4. I soci onorari sono invitati su proposta del Direttivo.
- 4.5. La qualità di socio è intrasmissibile a qualsiasi titolo.
- 4.6. Tutti i soci hanno diritto:
- 4.6.1. a partecipare all'attività sociale ed alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
 - 4.6.2. ad accedere alla mailing list e agli altri strumenti di comunicazione dell'Associazione;
 - 4.6.3. ad accedere ad eventuali aree riservate sul sito web o su altri strumenti di condivisione;
 - 4.6.4. a partecipare all'Assemblea Ordinaria dell'Associazione.
- 4.7. I soci ordinari e i soci fondatori hanno inoltre diritto di voto nell'elezione del Direttivo (definito nell'articolo 6) e di partecipazione all'Assemblea Straordinaria (decisioni relative alla radiazione dei soci, modifica allo statuto e scioglimento dell'Associazione).
- 4.8. I soci hanno diritto di svolgere in proprio o come membri di enti pubblici o privati o associazioni la stessa attività prevista nel presente statuto
- 4.9. La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
- 4.9.1. per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto (anche attraverso strumenti informatici) al Direttivo;
 - 4.9.2. per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - 4.9.2.1. inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - 4.9.2.2. inadempienza alle prescrizioni del Codice Etico dell'Associazione;
 - 4.9.2.3. azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - 4.9.2.4. condotta contraria alle attività dell'Associazione;
 - 4.9.2.5. quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

- 4.9.3. La radiazione viene deliberata dal Direttivo a maggioranza. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante posta elettronica o altro strumento ritenuto idoneo; contro tale delibera è ammesso ricorso davanti all'Assemblea dei Soci e la decisione è inappellabile.
- 4.9.4 I soci che non avranno versato la quota associativa entro 6 (sei) mesi dall'inizio dell'anno saranno proposti al Direttivo per l'esclusione.
- 4.10. L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti i soci ordinari e fondatori e di elettività delle cariche associative.

Articolo 5. Organi dell'Associazione

5.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

5.2. Le cariche sociali non vengono retribuite né sono previsti rimborsi spese se non deliberati e approvati dall'Assemblea dei Soci

Articolo 6. Il Direttivo

- 6.1. Il primo direttivo, che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2017, è composto da 7 soci scelti tra i fondatori.
- 6.2. Al termine del primo mandato sarà convocata l'Assemblea degli associati per procedere alla elezione di un nuovo Direttivo, il quale sarà composto da 5 membri scelti tra i soci ordinari e fondatori di cui almeno 3 tra i soci fondatori.
- 6.3. Alla votazione per la definizione del Direttivo possono partecipare unicamente i soci ordinari e i soci fondatori.
- 6.4. Il Direttivo rimane in carica per 3 anni e fino alla elezione del nuovo Direttivo. Ogni membro che lo compone può essere rieletto.
- 6.5. Il Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. La riunione è valida anche se realizzata nella forma della audio e videoconferenza.
- 6.6. Il Direttivo delibera a maggioranza dei presenti alla riunione per tutte le scelte relative all'attività dell'Associazione (es. pubblicazione di documenti ufficiali, organizzazione di eventi, proposta di un nuovo socio onorario, ecc.).

- 6.7. Il Direttivo procede alla nomina del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
- 6.8. Il Direttivo potrà adottare regolamenti interni in sintonia con i principi esposti nel presente Statuto.
- 6.9. Il Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Tuttavia, l'esecuzione delle deliberazioni e la gestione degli aspetti economici e amministrativi dell'attività dell'Associazione vengono integralmente delegate al Presidente, cui competono, pertanto, tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
- 6.10. Il Direttivo -su proposta del Tesoriere- procede alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione

Articolo 7. Il Presidente

- 7.1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. In caso di sua indisponibilità la rappresentanza viene assunta dal membro più anziano del Direttivo.
- 7.2. Il Presidente è scelto tra i membri del Direttivo, e dallo stesso nominato, a maggioranza assoluta dei componenti.
- 7.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Direttivo durante una delle riunioni annuali con voto a maggioranza e su proposta di almeno 2 membri del Direttivo da inviare almeno 30 giorni prima della convocazione della riunione del Direttivo.
- 7.4. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Direttivo.
- 7.5. Compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione e gli atti amministrativi che ne dovessero derivare.

Articolo 8. Il Segretario

- 8.1. Il Segretario dell'Associazione tiene il registro dei Soci, registra le presenze alle riunioni, dirama gli avvisi di riunione dell'Associazione, gestisce tutte le questioni amministrative e organizzative dell'Associazione.
- 8.2. Verbalizza le riunioni del Direttivo, mantenendo l'ordine delle sedute e curando la comunicazione anche in forma sintetica a tutti gli Associati.
- 8.3. Il Segretario è scelto tra i membri del Direttivo e dallo stesso nominato, a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 9. L'Assemblea dei Soci

- 9.1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci.
- 9.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento o in sua mancanza da un membro del Direttivo, o in mancanza di questi ultimi, da un Socio fondatore o ordinario eletto a maggioranza semplice dagli intervenuti.
- 9.3. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione. In caso di impedimento di esso, il Segretario dell'Assemblea è nominato discrezionalmente da chi presiede l'Assemblea
- 9.4. Ciascun Socio presente in Assemblea può rappresentare per delega scritta, pervenuta a messo posta elettronica, non più di 5 Soci della stessa categoria (Fondatore, Ordinario, Simpatizzante o Onorario).
- 9.5. Ciascun Socio ha diritto di manifestare la propria volontà, in seno all'Assemblea, attraverso il voto fatte salve le limitazioni di cui al punto 4.7.
- 9.6. Il voto è personale, uguale, unico e indivisibile. Il voto va espresso in forma palese, a meno di richiesta di voto segreto da parte di almeno 1/3 dei presenti votanti.

Articolo 10. Convocazione dell'Assemblea

- 10.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo *e-mail* da inviare a ogni Socio con diritto di partecipazione all'Assemblea, almeno trenta (30) giorni prima della data stabilita per la riunione; in caso d'urgenza, l'assemblea purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modifiche allo Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione stessa, può essere convocata a mezzo e-mail almeno dieci (10) giorni prima dalla data fissata per la riunione.
- 10.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito Internet dell'Associazione.
- 10.3. L'assemblea potrà svolgersi anche attraverso canali virtuali quali a titolo di esempio videoconferenze, streaming, ecc.
- 10.4. L'ordine del giorno è stabilito dal Direttivo; ulteriori argomenti potranno essere inseriti su proposta di almeno cinque (5) Soci, previa richiesta a mezzo e-mail presentata almeno dieci (10) giorni prima della riunione.
- 10.5. L'assemblea potrà inoltre essere convocata a richiesta di almeno 1/3 dei membri del Direttivo.

Articolo 11. Riunioni dell'Assemblea

- 11.1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
- 11.2. Per la validità delle assemblee ordinari e straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di più della metà dei soci mentre in

seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci in proprio o per delega

11.3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, comprese le deleghe.

11.4. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che ne dà lettura nella riunione successiva a quella cui esso si riferisce.

Articolo 12. Assemblea Ordinaria

12.1. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

12.2. In seduta ordinaria l'Assemblea delibera:

12.2.1 sul bilancio preventivo e su quello consuntivo

12.2.1. sulle linee guida relative all'attività dell'associazione e sugli argomenti la cui competenza è demandata per legge o per delibera interna all'Assemblea;

12.2.3. sulla nomina dei membri del Direttivo e del Collegio dei Revisori

Articolo 13. Assemblea straordinaria

13.1. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Presidente, di sua iniziativa, o per delibera del Direttivo o su richiesta di almeno 1/4 dei soci ordinari e fondatori; in caso di Assemblea straordinaria convocata per iniziativa dei soci ordinari e fondatori, i soci stessi debbono far pervenire al Direttivo richiesta scritta firmata con indicazione dell'O.d.G. che non può contenere la voce "Varie ed eventuali".

13.2. L'Assemblea straordinaria è valida qualora sia presente la maggioranza tra i soci ordinari e fondatori

13.3. I compiti devoluti all'Assemblea Straordinaria sono:

13.3.1. La modifica dello Statuto;

13.3.2. Lo scioglimento dell'Associazione.

13.4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in prima convocazione il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci ordinari e i tre quarti (3/4) dei soci fondatori, in seconda convocazione, della metà degli stessi.

Articolo 14. Tesoriere

14.1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico

annuale e il bilancio di previsione da sottoporre al Direttivo e alla votazione dell'Assemblea

Articolo 15. Collegio dei revisori

15.1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da 3 (tre) membri eletti ogni due anni dall'Assemblea. I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, di redigere una relazione sui bilanci annuali, di accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e di procedere -a loro insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento- anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 16. Scioglimento

16.1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17. Norme di rinvio

17.1. Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Articolo 18. Assemblea costitutiva

18.1. I soci fondatori approvano e sottoscrivono il presente Statuto e procedono all'elezione del primo Direttivo nel giorno della costituzione, come riportato nell'atto costitutivo.